

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1599 del 30/03/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO (CON MODIFICA DEGLI USI) DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), PERTINENZA IDRAULICA DEL TORRENTE CHERO, PER UTILIZZI: AGRICOLO, PISTA CARRABILE E LAGHETTO IRRIGUO PER LA RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA - CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE SAVI ANDREA - SINADOC: 18569/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC15T0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1680 del 29/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – RINNOVO (CON MODIFICA DEGLI USI) DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), PERTINENZA IDRAULICA DEL TORRENTE CHERO, PER UTILIZZI: AGRICOLO, PISTA CARRABILE E LAGHETTO IRRIGUO PER LA RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA - CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE SAVI ANDREA - SINADOC: 18569/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC15T0004.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. n. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche” ;
- la L. n. 241/1990 ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii. Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. n. 24/2009, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. n. 11/2018, la L.R. n. 2/2015, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9/2015 art. 39, le D.G.R. n. 895/2007 - n. 913/2009 - n. 469/2011 - n. 1622/2015 – n. 1694/2017 – n. 1740/2018 – n. 1717/2021;
- il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. n. 59/1997”;
- la L.R. n. 3/1999 ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 8414 del 07/07/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stata rilasciata all'Impresa Individuale SAVI ANDREA, con sede legale in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Frazione Travazzano, Località Molino Conforti n. 83 (C.F.: SVANDR73H21G535P e P.I.V.A. 01521210334) la concessione per l'occupazione di un'area demaniale, per uso agricolo, di circa 6.763 m², ubicata in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Frazione Travazzano, Località Partitore, sponda sinistra del Torrente Chero, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 30, mappale 163 e fronte del medesimo, con scadenza il 07/07/2021;

VISTA l'istanza pervenuta il 22/06/2021 ed assunta al protocollo ARPAAE con il n. 97912, con la quale l'Impresa Individuale SAVI ANDREA (C.F. SVANDR73H21G535P e P.I.V.A. 01521210334), ha provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo della sopra descritta concessione;

VISTE le successive note pervenute in data 27/09/2021 e in data 30/09/2021 assunte al protocollo ARPAAE, rispettivamente, con i n.ri 147889 e 151252, con le quali l'Impresa Individuale SAVI ANDREA ha chiesto di poter utilizzare l'area demaniale, oltre che per uso agricolo (come già assentito con la predetta D.D. 8414/2015), anche per l'uso di una pista carrabile e di un laghetto irriguo per la raccolta di acque piovane (ivi presenti e funzionali all'attività agricola svolta dal concessionario);

VERIFICATO che la pista carrabile ed il laghetto irriguo di cui sopra sono ubicati all'interno dell'area demaniale già concessionata all'Impresa Individuale SAVI ANDREA con la concessione che qui si intende rinnovare e che, pertanto, non occorra ridefinire l'estensione/ubicazione della predetta area, ma solo proce-

dere all'integrazione degli usi assentiti;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 13/10/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 293 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 25/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 164292);
 - Comune di Carpaneto Piacentino (PC) - nota pervenuta il 22/12/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n.196749;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari a **360,75 €** a titolo di deposito cauzionale (€ 150,00 versati il 19/05/2015 e € 210,75 il 23/03/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Impresa Individuale SAVI ANDREA, con sede legale in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Frazione Travazzano, Località Molino Conforti n. 83 (C.F.: SVANDR73H21G535P e P.I.V.A. 01521210334), il rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di circa 6.763 m² di superficie - per uso agricolo e utilizzo dell'esistente pista carrabile (180 m. di lunghezza), nonché dell'esistente laghetto irriguo (dimensioni 30 m x 45 m) - ubicata in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), in Località Partitore, sponda sinistra del Torrente Chero, censita al N.C.T. di detto medesimo Comune al foglio 30 mappale 163p e relativo fronte, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – **Codice Procedimento: PC15T0004**;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dal 07/07/2021 (data di scadenza della precedente concessione).
- c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/03/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- ♦ quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato;
- ♦ l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **360,75 €** è stato versato;
- ♦ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ♦ la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ♦ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale ad-

detto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Impresa Individuale SAVI ANDREA (C.F. SVANDR73H21G535P e P.I.V.A. 01521210334) con sede legale in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC15T0004.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale, di circa 6.763 m² di superficie per uso agricolo e utilizzo di pista carrabile (lunghezza 180 m), nonché di un laghetto irriguo (di dimensioni 30 m x 45 m), ubicata in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), in Località Partitore, sponda sinistra del Torrente Chero, censita al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 30 mappale 163p e relativo fronte, come da elaborato planimetrico accluso a presente disciplinare.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dal **7/7/2021** (data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione e l'utilizzo risultino incompatibili con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **360,75**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015.
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **360,75**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro sog-

getto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza” assunto al prot. ARPAE n° 164.292 del 25/10/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 8 – Prescrizioni di ordine urbanistico/pianificatorio

1. La concessione è soggetta al rispetto dei disposti dettati dall’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Carpaneto Piacentino (PC) n. 22 del 11/04/2007, il cui stralcio è allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n° 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



Il sottoscritto Savi Andrea (C.F.: SVANDR73H21G535P), in qualità di titolare dell’omonima Impresa Individuale (C.F.: SVANDR73H21G535P e P.I.V.A. 01521210334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 23/03/2022 firmato per accettazione dal il titolare della concessionaria.

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
IL RESPONSABILE
FRANCESCO CAPUANO

ARPAE
aoppc@cert.arpa.emr.it

Comune di Carpaneto P.no
comune.carpaneto@legalmail.it

e p.c.
SAVI ANDREA A.A.I.
andre.savi@pec.agritel.it

Prot. N. 04/10/2021.0053071.E

Oggetto: L.R. 7/2004 - Richiedente: **SAVI ANDREA A.A.I.** – Istanza di rinnovo della concessione di occupazione di aree demaniali del T. Chero nel Comune di Carpaneto P.no – Uso: Agricolo, laghetto raccolta acqua piovana e pista carrabile – In precedenza rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna con Atto n. 8414 del 7/07/2015 in favore di SAVI ANDREA – **SINADOC 18569/2021 – COD. PROC.: PC15T0004**
RICHIEDA PARERI, NULLA-OSTA - VALUTAZIONI

Vista la richiesta di rinnovo di Concessione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chero presentata dal Sig. SAVI ANDREA, identificata in sponda sinistra del torrente al Fg. 30 Mapp.le 163 del Comune di Carpaneto (PC).

Verificato che:

- l'area richiesta appartiene al demanio fluviale del torrente Chero sponda sinistra per una superficie di 6.763mq.
- l'utilizzo in corso dell'area è seminativo;
- l'area rappresenta una pertinenza idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Chero e risulta esterna all'alveo di magra del corso d'acqua e non soggetta alle piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto, "uso agricolo", non si ritiene in contrasto con il buon regime idraulico del corso d'acqua a condizione che non vengano collocate, strutture se pure a carattere precario, arredi o qualunque altra cosa che possano risultare allontanabili durante eventuali straripamenti del corso d'acqua.

Visto l'art.93 del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
In relazione a quanto sopra esposto si esprime

parere favorevole al rinnovo della concessione

dal punto di vista idraulico nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, nell'utilizzo della superficie richiesta con le seguenti prescrizioni:

- 1) all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
- 2) e' vietata la costruzione di qualsiasi manufatto e baracche anche a carattere provvisorio e l'area non potrà essere recintata;

TRUFFELLI/BERGONTI

Via Santa Franca, 38

29121 PIACENZA

Tel. 0523.308711

Fax 0523.308716

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

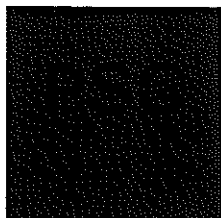
E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it

- 3) l'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza;
- 4) l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente;
- 5) sarà comunque ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica, qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)





**Legge Regionale
n.20/2000**

*Adozione
Del.C.C. n° 42 del 21/12/2006*

*Approvazione
Del. C.C. 22 del 11/04/2007*



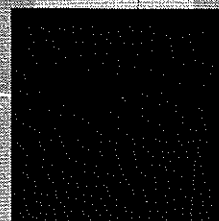
**Comune di Carpaneto P.no
Provincia di Piacenza**

**Assessorato Urbanistica
e Ambiente**

Piano Strutturale Comunale

Norme

Norme Tecniche di Attuazione



- 6) Le Fasce fluviali di valenza comunale, distinte in A e B sono regolate dalle corrispondenti norme dell'art. 15 del PTCP; in caso di sovrapposizione tra le fasce del PTCP e quelle di valenza comunale, dovrà essere verificato il rispetto della norma più restrittiva.
- 7) Le disposizioni di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del PTCP si applicano anche ai corsi d'acqua meritevoli di tutela di cui al comma 2), relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 25 m a partire dal limite esterno dell'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici.
- 8) Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d'acqua deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Art. 37 Aree di riequilibrio ecologico

- 1) Il PSC individua l' Area di riequilibrio ecologico in corrispondenza della fascia perifluviale del Torrente Vezzeno, a nord dell'abitato di Cimafova.
- 2) Il PSC persegue la tutela e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico, attraverso:
 - a) la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
 - b) la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di estinzione, l'eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione delle specie rare;
 - c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento all'incentivazione di pratiche agricole biologiche e biodinamiche.
- 3) Nelle aree di riequilibrio ecologico di progetto, in attesa della loro istituzione ai sensi dell'art.53 della LR n.6/2005, si applicano le disposizioni normative per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'Art. 45.

Art. 38 Rete ecologica

- 1) Il PSC individua la Rete ecologica, nella tavola SA.11, quale sistema interconnesso delle componenti di alto valore naturalistico del territorio, suddividendola, in funzione della sua rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi:
 - a) Rete ecologica del reticolo idrico principale;
 - b) Rete ecologica del reticolo idrico minore;
 - c) Rete ecologica locale.
- 2) Il PSC assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica:

- a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l'integrazione e il rafforzamento degli elementi e degli habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, ripristinando la continuità ove compromessa;
 - b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico-ambientale degli elementi della Rete;
 - c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile;
 - d) operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;
 - e) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete,
 - f) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità;
 - g) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
 - h) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse, utilizzando rigorosamente specie vegetali autoctone ed impiegando potenzialmente ecotipi locali;
 - i) promuovere l'agricoltura biologica e l'attivazione di accordi agro-ambientali;
 - j) indirizzare gli interventi alla ricostruzione di habitat e di elementi morfologici naturali in grado di avviare un'evoluzione spontanea degli ecosistemi;
 - k) limitare gli interventi di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli;
 - l) evitare, ove possibile, l'eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti.
- 3) Le aree della Rete ecologica sono individuate quali luoghi prioritari per le azioni di sostegno del Piano Regionale di Sviluppo Rurale e del Regolamento CE n.1257/1999, con l'obiettivo di conciliarne il ruolo ambientale con l'utilizzo agronomico.
- 4) La Rete ecologica del reticolo idrico principale è costituita dalle aree di connessione di elementi naturalistici ed ecologici a scala sovracomunale, rappresentata dalle aree di pertinenza fluviale del T. Riglio, del T. Vezzeno, del T. Chero e del T. Chiavenna.
- 5) Nelle aree della Rete ecologica del reticolo principale la pianificazione comunale persegue l'obiettivo della conservazione della biodiversità e della ricostruzione dell'ambiente perifluviale naturale, attraverso interventi di riforestazione, di formazione di zone umide, di formazione di sistemi a macchie e radure, di praterie aride e in generale di ricostruzione di habitat caratteristici, la conversione delle attività agricole a pratiche biologiche; in tali zone sono incentivata la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e le attività di fruizione legate alla didattica e all'osservazione naturalistica.

- 6) La Rete ecologica del reticolo minore è costituita dalle aree adiacenti ai seguenti elementi del reticolo idrografico secondario:
- a) Rio Rimore
 - b) Rio della Fontana
 - c) Rio del Guasto
 - d) Rio Terzolo;
 - e) Rio Boiona;
 - f) Rio Gaviolo;
 - g) Rio Arcolenta;
 - h) Canale del Molino.
- 7) Nelle aree della Rete ecologica del reticolo minore la pianificazione comunale persegue l'obiettivo della continuità spaziale degli elementi di connessione ecologica, della riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e del miglioramento delle condizioni naturali ed ambientali dell'ecosistema acquatico, attraverso la riduzione degli inquinanti diffusi veicolati ai corpi idrici.
- 8) La pianificazione comunale incentiva la riqualificazione e l'ampliamento della fascia ripariale, anche con funzione di fascia tampone, limitando la trasformazione e l'impermeabilizzazione del suolo, ammettendo unicamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
- 9) Lungo il reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombamento del tracciato dei corsi d'acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire ugualmente la connessione ecologica sia dell'ambiente acquatico, sia dell'ambiente terrestre, attraverso la formazione di canali di collegamento, zone umide, sistemi boscati.
- 10) Nel reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi tipo di scarico se non adeguatamente trattato nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente e della qualità delle acque del corpo idrico ricettore, non potendone in ogni caso determinare un peggioramento.
- 11) La Rete ecologica locale è costituita da formazioni vegetazionali lineari, quali filari nel territorio agricolo e formazioni arboreo-arbustive di mitigazione degli impatti antropici;
- 12) La pianificazione comunale incentiva la valorizzazione della Rete ecologica locale quale residuo elemento di naturalità in una matrice fortemente artificializzata, garantendone la salvaguardia, la gestione e l'incremento.
- 13) Il POC definisce le modalità attuative delle aree della Rete ecologica, che potranno essere di tipo perequativo e soggette ad accordi pubblico – privato.
- 14) Il RUE individua le attività ammesse all'interno degli elementi della rete ecologica e gli interventi di compensazione in caso di alterazione degli elementi esistenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.